



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 207

DATA 28/04/2023

DETERMINAZIONE

N° 52

DEL 28/04/2023

IMPEGNO DI SPESA

SI ()

NO ()

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEL VICESINDACO, DEGLI ASSESSORI IN BASE ALL'ART.1, COMMI DA 583 A 587 DELLA LEGGE N. 234/2021 - ANNI 2023 E 2024.

IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA - TRIBUTI

REVELLINO ROBERTO

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
FERRARA dott.ssa Alessandra

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEL VICESINDACO, DEGLI ASSESSORI IN BASE ALL'ART.1, COMMI DA 583 A 587 DELLA LEGGE N. 234/2021 - ANNI 2023 E 2024.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA - TRIBUTI

REVELLINO Roberto

RICHIAMATE le deliberazioni:

- C.C. N. 5 del 19/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2023-2025 - ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267;
- C.C. N. 6 del 19/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, ed avente oggetto "ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025." e s.m.i.;
- G.C. N. 4 del 30/01/2023, APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTI i commi da 583 a 587 dell'art.1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), entrata in vigore il 1° gennaio 2022, che recitano:

"583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;*
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;*
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;*
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;*
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;*
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;*
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;*
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;*
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;*

584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;

585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119.

586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'art. 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare al apposito capitolo di entrata di bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario”;

VISTA la deliberazione G.C. n. 81 del 19/06/2019 avente per oggetto la determinazione delle Indennità di Funzione da corrispondere al Sindaco ed agli Assessori Comunali, in base all'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 e del D.M. n. 119 del 04.04.2000;

RILEVATO che, come stabilito dal menzionato comma 585, le indennità di funzione da corrispondere al Vicesindaco e agli Assessori verranno adeguate all'indennità di funzione del Sindaco, come incrementata per effetto della presente determinazione, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119;

CONSIDERATO che le nuove indennità, secondo la gradualità prevista dal ridetto comma 584, 1° periodo, decorrono dal 1° gennaio 2022, per espressa previsione di legge;

VISTA la nota MEF-RGS – Prot. 1580 del 5 gennaio 2022 con la quale viene chiarito che gli adeguamenti percentuali in questione vanno riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza e che le risorse stanziare dal comma 586, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione in esame sono coerenti con l'applicazione delle predette percentuali di adeguamento agli incrementi a regime dell'anno 2024;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno n. 5 del 5 giugno 2000 con la quale si chiarisce che l'applicazione delle misure delle indennità e dei gettoni di presenza come stabilite dal D.M. n. 119/2000 è effettuata direttamente dal dirigente competente con propria determinazione e qualora gli organi intendano aumentare o diminuire gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza stabiliti dal D.M. n.119/2000, attese le implicazioni d'ordine politico e gestionale-contabile della scelta, spetta necessariamente alla giunta ed al consiglio deliberare dette variazioni nei confronti, ciascuno, dei propri componenti;

RITENUTE valide le predette indicazioni del Ministero dell'Interno anche per la rideterminazione delle indennità di funzione disposta dalla Legge di Bilancio 2022, come peraltro confermato dalla recente nota dell'ANCI sull'argomento;

DATO ATTO che non risulta applicabile la riduzione del 10% delle indennità in questione, disposta dal comma 54 dell'art. 1 della Legge n. 266/2005, in quanto riferita all'ammontare delle stesse, risultante alla data del 30 settembre 2005 e neppure le maggiorazioni di cui all'art. 2 del D.M. 119/2000 in quanto espressamente riferite alle indennità di cui alla Tabella A allegata al medesimo decreto, superate di fatto dalle indennità stabilite dalla Legge n. 234/2021;

VISTA la determina di questo servizio n. 36 del 02/03/2022 (RG. 130/2022) con la quale si rideterminava l'indennità di funzione in base all'art. 1 commi da 583 a 587 della Legge 234/2021, impegnandone la spesa anche per gli anni 2023 e 2024;

DATO ATTO che occorre mantenere l'invarianza della spesa ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n.56;

VISTO l'art. 82, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL che recitano:

“1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.

2. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8.”;

DATO ATTO che nel corso del presente procedimento non sono state comunicate situazioni di conflitto di interesse da parte del Responsabile del servizio competente e da quanti altri hanno curato l'istruttoria e/o espressi pareri, per la valutazione sull'eventuale necessità di astensione ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i.

VISTI:

- a) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011”;
- b) l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 “Impegno di spesa”, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, che al comma 1) recita “..L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151.

PRECISATO che le indennità oggetto della presente determinazione sono da intendersi al lordo di ogni ritenuta di legge;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119;
- l'art. 57-quater, comma 2 del D.L. n. 124/2019;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

DETERMINA

1. **di adeguare**, per le motivazioni espresse in premessa, con decorrenza 1° gennaio 2023, le indennità di funzione mensile lorda da corrispondere al Sindaco, al Vicesindaco ed agli Assessori comunali, secondo quanto stabilito dall'art. 1 della Legge n. 234/2022 e con applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119;
2. **di dare atto** che le indennità, da rapportare alla presente erogazione del 100% e per il rispetto dell'invarianza della spesa 2023, ammontano a decorrere dal 01/01/2023 a:
 - Sindaco – mensile € 2.689,19

- Vicesindaco – mensile € 537,87
 - Assessori – mensile € 268,92 x 3 = € 806,76
3. **di dare atto** che il rispetto dell'invarianza della spesa dell'anno 2022 occorre procedere al recupero dell'importo complessivo di € 2.928,00 erogato in eccedenza agli Assessori comunali nell'anno 2022;
 4. **di dare atto** che le indennità, da rapportare alla presente erogazione del 100% e per il rispetto dell'invarianza della spesa 2024, ammontano a decorrere dal 01/01/2024 a:
 - Sindaco – mensile € 3.036,00
 - Vicesindaco – mensile € 607,20
 - Assessori – mensile € 303,60 x 3 = € 910,80
 5. **di rettificare** l'impegno di spesa n. 189/2023 all'importo di € 12.908,52 e l'impegno di spesa n. 189/2024 all'importo di € 14.572,80, con imputazione alla voce 30 capitolo 40 articolo 99 del Bilancio di Previsione 2023/2025;
 6. **di rettificare** l'impegno di spesa n. 190/2023 relativo all'IRAP all'importo di € 2.469,00 e l'impegno n. 190/2024 all'importo di € 2.788,00 con imputazione alla voce 30 capitolo 40 articolo 99 del Bilancio di Previsione 2023/2025;

IMPEGNI

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
	2023	189		30	40	99		12.908,52
	2023	190		70	10	99		2.469,00
	2024	189		30	40	99		14.572,80
	2024	189		70	10	99		2.788,00

7. **di dare atto** che è stata mantenuta l'invarianza della spesa ai sensi della legge 7 aprile 2014, n.56;
8. **di dare atto** che alla data attuale le indennità spettano nella seguente misura:
 - Sindaco 50% in quanto lavoratore dipendente
 - Vicesindaco 100%
 - N. 1 Assessore 100%
 - N. 2 Assessori 50%
 e che per eventuali variazioni dovessero intercorrere nel corso dell'esercizio verranno adeguati gli impegni assunti;
9. **di dare atto** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, tenuto conto del comma 823 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto

di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario Comunale entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del RD n.1054 del 1924 e smi ricorso al TAR entro 60 giorni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Firmato digitalmente

F.to: REVELLINO Roberto